

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 20 marzo 2026, n. 716

**Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 – Sviluppo competenze
Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale
(PN RIC) 2021-2027” - Azione 1.4.1**

Specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento agevolativo

Ai soggetti interessati

*All'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.*

1. Premessa

- 1.1. Il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2025, ha istituito un regime di aiuto finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche delle imprese di micro, piccola e media dimensione, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all'innovazione tecnologica.
- 1.2. Il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2026, ha fornito specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento in oggetto ed ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse.
- 1.3. Il successivo decreto direttoriale 10 febbraio 2026, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2026, ha modificato i termini per la presentazione delle domande di agevolazione previsti dal decreto direttoriale 26 gennaio 2026, prevedendo l'apertura dello sportello dal 21 aprile al 23 giugno pp.vv..
- 1.4. Con circolare direttoriale 11 marzo 2026, n. 646 sono state fornite specificazioni sulla corretta attuazione dell'intervento agevolativo regolato dai provvedimenti citati.

2. Finalità

- 2.1. Al fine di assicurare la corretta attuazione del regime di aiuto di cui al decreto ministeriale 4 settembre 2025, con la presente circolare, che annulla e sostituisce la circolare 11 marzo 2026

n. 646 richiamata in premessa, si forniscono ulteriori precisazioni e indicazioni operative per la disciplina e l'applicazione delle relative disposizioni.

3. Precisazioni in merito ai lavoratori percettori di integrazione salariale

- 3.1. Le agevolazioni previste dalla disciplina in oggetto sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese (mPMI) che intendono avviare percorsi di formazione e aggiornamento professionale del proprio personale dipendente, al fine di accrescerne le competenze e favorirne lo sviluppo professionale.
- 3.2. Nell'ambito di tali interventi, come specificato all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 4 settembre 2025, possono essere destinatari delle attività formative esclusivamente i lavoratori dipendenti dell'impresa proponente impiegati presso le unità locali oggetto dell'iniziativa ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate. Restano, pertanto, esclusi i lavoratori dipendenti operanti presso unità locali della mPMI proponente situate in territori diversi da quelli delle Regioni meno sviluppate, ancorché appartenenti al medesimo soggetto proponente.
- 3.3. Possono, altresì, essere destinatari dei percorsi di formazione i lavoratori a orario ridotto percettori di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), limitatamente alle ore per le quali non è prevista la sospensione dell'attività lavorativa, a condizione che siano impiegati presso le unità locali, oggetto dell'iniziativa di formazione, ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate, in quanto gli stessi mantengono lo status di lavoratori subordinati e versano in una situazione di difficoltà temporanea dell'attività produttiva, compatibile con le finalità di aggiornamento e riqualificazione professionale perseguite dalla misura.
- 3.4. Sono, invece, esclusi dai suddetti percorsi di formazione i lavoratori percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Tale esclusione trova fondamento nella natura del trattamento straordinario di integrazione salariale, connesso a situazioni di crisi aziendale, riorganizzazione o processi di risanamento di carattere strutturale, che comportano una sospensione o una significativa riduzione dell'attività lavorativa. In tali contesti, la partecipazione ai percorsi formativi finanziati dalla presente misura non risulta coerente con le finalità dell'intervento, volto a sostenere la formazione continua in situazioni di ordinaria operatività aziendale o di temporanea difficoltà.

4. Modalità di fruizione dei percorsi di formazione agevolati

- 4.1. I percorsi di formazione del personale ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale 4 settembre 2025 e successivi provvedimenti attuativi.
- 4.2. In particolare, sono ammissibili esclusivamente le attività formative svolte integralmente in presenza, con contestuale compresenza fisica del docente e dei partecipanti, presso le unità locali del soggetto beneficiario site nei territori delle regioni meno sviluppate.

- 4.3. Qualora il soggetto beneficiario non disponga di locali idonei allo svolgimento dell'attività didattica ovvero qualora, in ragione della natura tecnico-specialistica della formazione, si renda necessario l'utilizzo di laboratori, impianti, attrezzature o applicazioni tecniche specifiche non disponibili presso le proprie sedi, le attività formative possono essere svolte presso la sede dell'ente formatore ovvero del manager qualificato incaricato della docenza ovvero presso altra sede individuata.
- 4.4. Non sono in alcun caso ammissibili attività formative erogate mediante modalità a distanza, in forma sincrona o asincrona, né modalità miste ("*blended*"), né altre forme di erogazione che non comportino la presenza fisica dei partecipanti e del docente nel medesimo luogo. Non sono altresì ammissibili le attività formative erogate con la forma del *training on the job*.

5. Termini per la presentazione delle richieste di erogazione e costi ammissibili

- 5.1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del decreto ministeriale 4 settembre 2025, le imprese beneficiarie devono assicurare l'avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e la conclusione delle stesse entro 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.
- 5.2. Ai fini della quantificazione del sostegno all'iniziativa i costi ammissibili sono determinati mediante la formula di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale del 26 gennaio 2026.
- 5.3. L'ammontare delle agevolazioni erogabili all'impresa proponente verrà pertanto determinato applicando la percentuale di intensità di aiuto prevista in sede di concessione al costo rendicontabile calcolato mediante la formula di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale del 26 gennaio 2026.
- 5.4. Le agevolazioni sono erogate in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale 4 settembre 2025, in non più di due quote, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato.
- 5.5. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata esclusivamente a seguito del completamento di almeno il 50% (cinquanta per cento) delle ore previste dall'iniziativa approvata, mentre la seconda quota, ovvero l'unica richiesta nei casi di corresponsione in soluzione unica, può essere inoltrata soltanto a conclusione effettiva dell'intero percorso formativo ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino